



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail info@comune.rovetta.bg.it

G.C. Numero Codice:10190
87 del 10-11-2014
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: PUBBLICAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI PROVVIDENZE
ECONOMICHE. RECEPIMENTO INTERPRETAZIONE DEL
GARANTE DELLA PRIVACY.**

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SAVOLDELLI STEFANO	SINDACO	P
CIARAMELLANO IVAN	ASSESSORE	P
ACHENZA MONICA	ASSESSORE	P
BENZONI GIACOMO	ASSESSORE	P
MARINONI LUIGI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TAGLIAFERRI ELISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAVOLDELLI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.P.R. n. 118/2000 prevede che le amministrazioni pubbliche e gli enti locali istituiscano l'albo dei soggetti, anche persone fisiche, cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica nel corso dell'esercizio finanziario;
- l'albo deve essere aggiornato annualmente;
- per ciascun soggetto registrato nell'albo deve essere precisata la "disposizione di legge" sulla base della quale contributi, sovvenzioni, ecc. sono stati corrisposti;
- l'albo deve essere consultabile da ogni cittadino;
- a tal fine le amministrazioni "ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità" attraverso l'informatizzazione e consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica;

PRESO ATTO che al paragrafo 9.e.i delle "linee guida" (*Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118) - L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118). Per tale motivo – alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – deve ritenersi che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118. Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni parimenti tenuti alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (es.: divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti), il Garante della privacy precisa che gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. imposti dagli artt. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013 devono essere coordinati con le disposizioni dell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica (DPR 118/2000);*

EVIDENZIATO che il Garante della privacy, interpretando sistematicamente il quadro normativo determinatosi in seguito all'approvazione del decreto trasparenza, in ottica di semplificazione "al fine di non duplicare gli oneri di pubblicazione", ha ritenuto che la pubblicazione a norma degli artt. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013 assorba l'obbligo di formare e pubblicare l'albo dei beneficiari che, conseguentemente, non è più necessario;

RITENUTO, nell'ottica della semplificazione e della non duplicazione delle pubblicazioni, di fare propria la predetta interpretazione;

RITENUTO, stante l'urgenza di dare corso alle disposizioni del Garante della privacy, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- Visto il T.U. ordinamento enti locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118;
- il Dlgs n. 33/2013;
- il regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 16/05/1991 ed integrato con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 07/05/1992;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, inseriti nel presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° - di fare propria l'interpretazione del Garante della privacy, in merito alle pubblicazioni previste dagli artt. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013 che assorbono l'obbligo di formare e pubblicare l'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche.

2° - per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse, di non redigere e, pertanto, di non pubblicare l'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche a partire dall'anno 2014.

3° - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 87 DEL 10/11/2014 avente per oggetto:
Pubblicazione albo dei beneficiari provvidenze economiche. Recepimento interpretazione del Garante della privacy.

Il sottoscritto PEDROCCHI Angelo nella sua qualità di responsabile del servizio affari generali.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Esperita l'istruttoria di competenza.

Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità TECNICA sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PEDROCCHI Angelo

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to SAVOLDELLI STEFANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TAGLIAFERRI ELISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-11-2014 al 04-12-2014 (art.124, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
- viene comunicata con lettera in data 17-11-2014 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Rovetta, 19-11-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TAGLIAFERRI ELISA

E' copia conforme all'originale.

Rovetta, 19-11-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- < > per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (comma 3)
- < > avendo la Giunta Comunale dichiaratene l'immediata eseguibilità (comma 4).

Rovetta,

IL SEGRETARIO COMUNALE

TAGLIAFERRI ELISA